

ordinanza n. 28 del 2 del 2020

OGGETTO: ESUMAZIONE ORDINARIA - CAMPI COMUNE F1 E F2

II SINDACO

Visto l'art. 82, c. 4, del D.P.R. n. 285 del 10/09/1990 che attribuisce al Sindaco la competenza di regolare, in via ordinaria, le esumazioni;

Viste le circolari del Ministero della Sanità n. 24 del 24/06/1993 e n. 10 del 31/07/1998;

Richiamati gli artt. 50, c. 3, e 54, c. 1 lett. b) e c. 2, del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000;

Visto l'art. 137 del vigente Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria;

Vista Legge Regionale 3 marzo 2020, n. 4 - Disposizioni in materia cimiteriale, di polizia mortuaria e di attività funeraria.

Rilevato che risulta quasi esaurita la disponibilità di posti nei campi di inumazione "F1" e "F2" del cimitero comunale, in quanto non si procede ad esumazioni dall'anno 1982, e di conseguenza, è improcrastinabile procedere all'esumazione ordinaria delle sepolture di cui all'elenco redatto dal 1 settore, competente per i servizi cimiteriali.

Richiamati:

l'art. 85 del D.P.R. n. 285/1990; la Legge n. 130/2001; il D.P.R. n. 254/2003;

ORDINA

a decorrere dal 01 ottobre 2020 avranno inizio le esumazioni ordinarie dei defunti inumati nei campi comune F1 e F2, i cui nominativi sono contenuti negli allegati elenchi A) e B) che fanno parte integrante e sostanziale della presente ordinanza;

qualora non saranno rintracciati parenti delle salme inumate, si procederà comunque d'ufficio all'esumazione ordinaria ed alla raccolta dei resti mortali che saranno conservati per un periodo di mesi 2 (due).

trascorso tale ulteriore periodo di 2 mesi, in assenza di parenti che ne richiedono la tumulazione in loculi e/o tombe private, si provvederà d'ufficio alla tumulazione di detti resti mortali nell'ossario comunale.